

Allegato sub. A) alla delib. di C.C. n. del



CITTA' DI MAROSTICA

VIA L. TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)



Codice Fiscale 82000830248
Partita IVA. 00255650244
tel. +39 0424/479200 - fax +39 0424/479156



del Touring Club Italiano

REGOLAMENTO PER IL POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Sono oggetto di Regolamento, il posizionamento, le dimensioni, la tipologia di forme e materiali, i sistemi di illuminazione, nell'ambito del territorio comunale nonché, il procedimento amministrativo al fine dell'emissione del provvedimento finale autorizzativo per l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- a) Cartelli pubblicitari;
- b) Insegne e preinsegne pubblicitarie;
- c) Scritte pubblicitarie su tende solari;
- d) Cartelli stradali indicatori di attività lavorative in genere e altri mezzi pubblicitari in genere;
- e) Striscioni, stendardi, drappi e teli pubblicitari;
- f) Manifesti e locandine pubblicitari;
- g) Targhe in genere;
- h) Vetrofanie
- i) Bacheche
- j) Totem
- l) Altri mezzi pubblicitari in genere.

Per il significato dei termini sopraelencati si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

ART. 2 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. La pubblicità, eseguita con qualsiasi materiale e/o che necessita di installazione o di collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta, salvo quanto disposto dal secondo comma.
2. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione:
 - a. pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi nonché ai mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadrato. Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i mezzi pubblicitari;
 - b. avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi all'attività svolta che non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadrato. Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i suddetti avvisi;
 - c. avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cui sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - d. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei giornali e delle pubblicazioni suddette.

3. Nel caso di cambio di gestione per contratto di affitto o di cessione di azienda, il subentrante, deve fare preventiva richiesta di nuova autorizzazione.
4. Non sono soggetti a preventiva autorizzazione i cartelli indicanti i prezzi dei prodotti venduti, l'indicazione degli orari di apertura e tutte le altre informazioni al pubblico imposte dalle normative vigenti.

La domanda di autorizzazione all'installazione di quanto indicato ai punti a), b), c), d), e), f), g), i), l) dell'art. 1 deve essere presentata:

- per i mezzi pubblicitari permanenti, per via telematica, su modello in marca da bollo, allo Sportello Unico Imprese che ha sede presso la Comunità Montana a Breganze, il quale rilascerà la relativa autorizzazione all'installazione.

- per i mezzi pubblicitari temporanei, all'Ufficio competente del Comune in marca da bollo e firmata in originale dal richiedente.

Quanto indicato al punto h) dell'art. 1 (vetrofanie) può essere installato senza alcuna autorizzazione, con obbligo di presentazione all'Ufficio Tributi del Comune di apposita comunicazione, purché nel rispetto del presente regolamento, ad eccezione che le stesse siano collocate su beni culturali o in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Nel qual caso seguono l'iter previsto di un qualsiasi mezzo pubblicitario, pertanto se installate in zona vincolo beni culturali o in sua prossimità, il richiedente deve ottenere il parere favorevole della Soprintendenza. Per le vetrofanie installate dove esiste il vincolo paesaggistico ambientale o in sua prossimità, si deve ottenere l'autorizzazione ambientale da parte dell'Ufficio Edilizia Privata e poi lo stesso provvede all'invio alla Soprintendenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Un riquadro formato A3 o A4 estratto dalla planimetria generale dello strumento urbanistico in scala 1:2000, con al centro il sito dell'installazione; nella planimetria dovranno essere indicati in colore rosso, lungo la strada, eventuali cartelli e mezzi pubblicitari esistenti, nonché i segnali stradali di indicazione, fino a 150 metri dal sito di installazione richiesto, se all'esterno dei centri abitati, o fino a 30 metri di distanza se all'interno dei centri abitati; dovranno essere indicati eventuali segnali di pericolo e prescrizione fino a 250 metri di distanza fuori dai centri abitati, a 30 metri di distanza entro i centri abitati.
- 2) Sezione quotata in scala 1:100, estesa dal più vicino margine della carreggiata al manufatto, con indicazione della minima altezza da terra a questo.
- 3) n. 2 fotografie panoramiche, prese l'una da una direzione e l'altra dalla direzione opposta, da circa 50 metri di distanza dal sito di installazione e n. 1 fotografia panoramica del sito di installazione, presa dal lato opposto della via.
- 4) Bozzetto colorato del manufatto, approssimativamente in scala 1:20 o fotografie-tipo del mezzo pubblicitario, con indicazione delle misure.
- 5) Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando copia di un documento di riconoscimento con cui si dichiara che per il mezzo pubblicitario che si intende collocare e per i relativi sostegni, sono assicurate la stabilità e la sicurezza per la circolazione dei veicoli e persone, con l'assunzione di ogni conseguente responsabilità. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-dichiarazione.
- 6) Se il mezzo pubblicitario è collocato all'interno del centro abitato dovrà essere allegata alla domanda nulla osta tecnico da parte dell'Ente proprietario della strada se diverso dal Comune di Marostica.
- 7) Se il mezzo è allocato su terreno e/o fabbricato di proprietà privata dovrà essere allegata l'autorizzazione del proprietario.
- 8) autocertificazione con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario rispetta le norme

del presente regolamento attestando anche la presenza o meno del vincolo paesaggistico ambientale o vincolo Beni Culturali.

- 9) Se il posizionamento dell'insegna ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale secondo quanto prevede il D. Lgs. 42/2004, è necessario ottenere dall'Ufficio Edilizia Privata apposita autorizzazione ambientale che dovrà essere corredata da marca da bollo e versamento della somma prevista per diritti di segreteria.

Ogni richiesta di installazione, viene sottoposta all'esame del Comando di Polizia Locale che rilascia il parere vincolante in merito a quanto prevede il Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione (D. Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 e succ. modd. e intt.). Qualora il mezzo pubblicitario venga collocato fuori del centro abitato, l'autorizzazione compete all'Ente proprietario della strada.

Nel caso in cui la domanda non fosse corredata della documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta al richiedente entro 90 gg. dalla data di presentazione della domanda. Se la documentazione non viene prodotta dall'interessato entro 50 gg. dalla richiesta, la domanda viene archiviata.

ART. 3 – LIMITAZIONI DIVIETI E PRECISAZIONI

Il Funzionario Responsabile, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento, nonché delle precisazioni contenute in leggi e regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia l'autorizzazione quando:

- venga richiesta l'installazione di mezzi pubblicitari collocati sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.

Tuttavia, l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 prevede che il Soprintendente può autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree.

- venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano e non in conformità al Decreto di Vincolo del Ministero per i beni e le attività culturali del 22.02.2012

- l'installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari (di cui all'art. 4).

Nel caso di richieste d'installazione in prossimità di luoghi sottoposti al vincolo Beni Culturali, si deve ottenere il parere favorevole della Soprintendenza (art. 49 comma 2 D. L.vo 42/2004).

Per i cartelli, insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari da posizionare in area sottoposta a vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004 dentro e fuori del centro abitato, si prescrive quanto segue, fatto salvo quanto previsto dal Decreto di Vincolo del Ministero per i beni e le attività culturali del 22.02.2012:

1. è necessario ottenere il parere, vincolante, della Commissione Edilizia Comunale Integrata che definisce anche la posizione definitiva di installazione;
2. viene rilasciata dall'Ufficio Edilizia Privata apposita autorizzazione ambientale che dovrà

- essere inviata alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona;
3. le dimensioni ed il posizionamento devono rispettare quanto previsto per il centro abitato,
 4. devono essere ad illuminazione indiretta dall'alto verso il basso;
 5. i materiali utilizzati devono essere legno, ferro, rame/ottone, anche colorati, ma con tinte compatibili con l'ambiente circostante (verde, marrone, grigio).

Sulle tende, capottine, ombrelloni, sono consentite le scritte solamente sulla parte inferiore, orizzontalmente, con caratteri alti non più di 30 cm..

Le insegne, le iscrizioni, le tende con scritte, le targhe, devono essere fissate all'edificio cui si riferiscono e solamente al piano terra o al piano rialzato; se le attività da pubblicizzare sono ubicate ai piani superiori, i relativi mezzi pubblicitari possono consistere in una targa all'ingresso dell'edificio e in vetrofanie sulle finestre dei locali ove si svolge l'attività. Viene altresì considerata vetrofania, la pubblicità effettuata con adesivi su vetri divisorii presenti all'interno dei terrazzi.

Inoltre, è possibile anche, all'interno dell'area privata di pertinenza, il posizionamento di un'insegna su palo o su totem, secondo quanto previsto al punto B) del successivo art. 4.

All'interno del perimetro dei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 ed individuati ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, è consentita esclusivamente l'installazione di insegne d'esercizio, di preinsegne, di impianti pubblicitari di servizio, di striscioni posti al di sopra della sede stradale e di locandine esclusivamente negli spazi predisposti. Ogni altro mezzo pubblicitario è vietato.

ART. 4 – UBICAZIONI LUNGO LE STRADE E FASCE DI PERTINENZA DELLE SINGOLE DIRETTRICI DI MARCIA

In riferimento a quanto prescritto dagli articoli 48 comma 2 – 50 comma 4 – 51 comma 5 e 6 del Regolamento di attuazione del codice della strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 si definiscono i seguenti criteri:

DENTRO IL CENTRO ABITATO

Insegna d'esercizio (art. 47 comma 1 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992)

A) Su facciata

- Le insegne d'esercizio di attività prospettanti e visibili dalla strada, possono essere installate sulla facciata del fabbricato, con superficie massima di mq. 10 in totale; complessivamente le insegne in facciata non devono superare il 30% dell'area della facciata.

E' vietata la collocazione di insegne sulla copertura degli edifici.

In alternativa alle insegne su facciata, è possibile il posizionamento:

B) Su area di pertinenza dell'attività:

E' consentita l'installazione di una insegna d'esercizio su palo/i con le seguenti prescrizioni:

- Dimensioni massime mq 2,00 per facciata con altezza massima, dal piano viario, di m

4,50; anche per quelle poste in allineamento a costruzioni esistenti (filari di alberi, siepi, muri e recinzioni);

- Nel caso sia necessario installare più insegne d'esercizio riferite ad attività diverse sul medesimo palo/i, queste dovranno essere in numero massimo di 5, ed avere ciascuna altezza massima di m 0,50 e lunghezza m 2,00; eventuali deroghe possono essere concesse nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia posto a quota superiore al piano viario.
- Il bordo inferiore del mezzo pubblicitario deve essere posto superiormente alla quota di 2.00 mt rispetto alla quota della strada.
- Sia posta nelle pertinenze dell'attività, alla distanza minima di mt. 3.00 dal margine della carreggiata se perpendicolare o obliqua al senso di marcia o a distanza inferiore se in allineamento con recinzioni, siepi, muri filari di alberi.

Totem

Le insegne d'esercizio monoblocco da cielo a terra di forma rettangolare (totem) dovranno avere:

Nel caso di totem verticali:

- Larghezza massima di mt. 1,00 e altezza di mt. 4,50, dal piano viario.
- Retroilluminati o illuminati da fari dall'alto verso il basso
- Deve essere collocato alla distanza min. di mt. 3.00 dal margine della carreggiata, in proprietà privata, (garantendo la visibilità stradale) o a distanza inferiore, se posti paralleli al senso di marcia e in allineamento con costruzioni esistenti (filari di alberi, siepi, muri e recinzioni);

Nel caso di totem orizzontali:

- Altezza massima mt. 1,5 dal piano viario e lunghezza massima mt. 5. Possono essere retroilluminati o illuminati da fari dall'alto verso il basso;
- Deve essere collocato parallelo al senso di marcia e alla distanza min. di mt. 3.00 dal margine della carreggiata, in proprietà privata (garantendo la visibilità stradale) o a distanza inferiore, se in allineamento con costruzioni esistenti (filari di alberi, siepi, muri e recinzioni);

Sia i totem verticali che quelli orizzontali sono alternativi alle insegne su palo.

Nel caso di fabbricati, dove sono presenti più attività, in mancanza di aree private, può essere autorizzato un unico impianto installato anche su area pubblica (aree di parcheggio, verde pubblico, superfici pertinenziali), il tutto comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e anche dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale. Per l'iter amministrativo si rimanda a quanto già previsto dall'art. 2.

Per le pre - insegne come definite dall'art. 47 comma 2 DPR 495/92

É consentito il raggruppamento su un unico sostegno di più insegne relative a attività diverse, purché le insegne consistano in pannelli di identici materiali e dimensioni, che dovranno avere le misure di mt. 1,25 di larghezza e mt 0,25 di altezza, ed in numero non superiore a dodici per sostegno, con distanza minima di 25 mt tra sostegni lungo lo stesso lato di strada. Deve essere inoltrata apposita richiesta al Comando di Polizia Locale il quale provvederà al rilascio dell'autorizzazione alla posa di segnaletica stradale.

Pubblicità temporanea con altri mezzi pubblicitari

È altresì consentita la pubblicità effettuata con cavalletti e simili posizionati su area privata, nei pressi dell'ingresso dell'edificio dell'attività previa adeguata richiesta in marca da bollo con allegato il bozzetto pubblicitario e una foto del punto esatto del posizionamento, delle dimensioni massime di cm 70 x cm 100 e comunque in numero non superiore a tre per Ditta. I cavalletti devono essere rimossi nelle ore serali o notturne. Eventuali deroghe possono essere consentite per la pubblicità di manifestazioni paesane, gare sportive, culturali, concerti, circhi, spettacoli viaggianti.

Targhe

Le targhe devono essere realizzate preferibilmente in lamiera di ottone, con dimensioni massime di cm 40 x 30 per singola attività e, in caso di più attività sullo stesso ingresso, dovranno essere realizzate ad elementi modulari e con il medesimo materiale e tipo di caratteri.

Le targhe e le insegne da installare nel centro storico devono sottostare a tutte le prescrizioni previste dal P.P.C.S. (Piano Particolareggiato del Centro Storico) e al Decreto di Vincolo del Ministero per i beni e le attività culturali del 22.02.2012.

I cartelli di cantieri edili riportanti i dati previsti per legge e corredati di immagini e maggiori informazioni al pubblico sono autorizzabili per la durata massima del titolo abilitativo. Detti cartelli devono essere raggruppati su unica posizione, avere superficie massima totale di mq. 15.00.

Bacheche

Gli espositori comunemente denominati bacheche devono avere le seguenti dimensioni massime di cm. 70 (altezza) x 100 (larghezza) e 10 (profondità). La struttura deve essere in ferro brunito con anta in vetro antinfortunistico ed angoli smussati.

Per l'installazione deve essere presentata apposita comunicazione all'Ufficio Edilizia Privata del Comune corredata dal nulla osta del proprietario del fabbricato. Decorso 30 gg. dalla comunicazione senza interruzioni o sospensioni da parte dell'Ufficio Edilizia Privata il richiedente potrà procedere all'installazione in conformità alla comunicazione presentata.

FUORI DEL CENTRO ABITATO

Vale quanto disciplinato dall'art. 48 – 49 – 50 – 51 del codice della strada, fatte salve le valutazioni di aspetto paesaggistico.

IN GENERALE

L'autorizzazione pubblicitaria :

- è onnicomprensiva di tutti gli aspetti.

- deve essere installata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla data del provvedimento.

Qualsiasi modifica al mezzo pubblicitario esistente dovrà avvenire nel rispetto del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Per i mezzi pubblicitari abusivi si applica quanto previsto dall'art. 23 del Codice della Strada (D. Lgs 285/92).

Deroghe sono concedibili:

- a loghi istituzionali relativi ad attività di pubblico servizio (es. farmacia, carabinieri, vigili, guardia medica, ecc.);
- eventuali deroghe possono essere concesse alle insegne o altri mezzi pubblicitari promozionali di manifestazioni patrocinate dal Comune di Marostica di rilevante importanza storica, culturale o folcloristica (es. Partita a Scacchi, Sagra delle Ciliegie, Sagra di S.Simeone).

ART. 5 – PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità fonica al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'art 59 del C.D.S. e suo regolamento di attuazione.

È consentita la pubblicità fonica all'interno del centro abitato osservando le seguenti prescrizioni:

- periodo invernale: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30;
- periodo estivo: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti fissati dal D.P.C.M. del 01.03.1991.

ART. 6 – DURATA DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'installazione del materiale pubblicitario, in regola con l'imposta sulla pubblicità e riferita ad attività esistenti, ha durata triennale.

Alla data di scadenza dell'autorizzazione, la stessa non si ritiene tacitamente rinnovata ma si dovrà presentare apposita istanza di rinnovo.

Le autorizzazioni, di cui al presente regolamento, oltre che alla scadenza naturale, potranno essere revocate in qualsiasi momento, qualora la forma pubblicitaria installata ingeneri confusione con la segnaletica stradale, oppure ne renda difficile la comprensione o ne riduca la visibilità o l'efficacia, ovvero arrechi disturbo visivo agli utenti della strada o ne distraiga l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, nonchè per motivi di pubblico interesse, senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 7 – TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni insegna o preinsegna pubblicitaria, nonchè su ogni cartello pubblicitario o impianto di pubblicità o di propaganda, si dovrà apporre, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisivi i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di scadenza;

e) progressiva chilometrica del punto di installazione (solo lungo le strade statali e provinciali).

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 8 – STATO DI CONSERVAZIONE

Le insegne pubblicitarie, la targhe, gli elementi di arredo urbano con spazio pubblicitario, i cartelli pubblicitari o impianti di pubblicità o di propaganda, devono essere mantenuti in condizioni decorose a cura dei titolari di autorizzazione, incluso il relativo materiale di sostegno.

Qualora, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, lo stato di conservazione venga ritenuto indecoroso e venga constatata la non idoneità statica dei manufatti, il Funzionario responsabile può chiedere la necessaria manutenzione o la rimozione entro il termine massimo di sessanta giorni. In caso di inottemperanza il Comune procede alla rimozione a spese dell'inadempiente, addebitando allo stesso le spese di rimozione, immagazzinaggio e custodia fino ad un tempo massimo di un anno, dopodichè, con preavviso di sessanta giorni all'interessato, il Comune potrà procedere alla rottamazione.

ART. 9 – RIMOZIONE E SEQUESTRO DI MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

Ogni forma pubblicitaria deve essere specificatamente effettuata con apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tributi prime dell'esposizione. È esclusa da specifica autorizzazione l'affissione di manifesti negli spazi appositamente predisposti e autorizzati dal Comune.

Ogni struttura pubblicitaria installata senza autorizzazione o in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità è soggetta alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 15 e 23 del Nuovo Codice della Strada. La sanzione viene erogata dal Corpo di Polizia Locale, nel caso di violazioni esclusivamente derivanti dal Codice della Strada; dal Funzionario Responsabile dell'imposta per quanto riguarda le violazioni attinenti il rilascio di autorizzazioni mezzi pubblicitari.

Qualora l'installazione abusiva, sia sanabile, fino al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte del Funzionario Responsabile, la Ditta interessata dovrà provvedere alla copertura immediata del mezzo pubblicitario.

Nel caso che l'installazione abusiva non sia sanabile, la Ditta interessata dovrà provvedere all'immediata rimozione.

In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di rimozione o copertura da parte della Ditta interessata vi provvederà il Comune a spese dell'inadempiente, e il materiale rimosso o coperto sarà sequestrato sino all'avvenuto pagamento della sanzione e delle spese di rimozione o copertura.

ART. 10 – RIMOZIONE ANTICIPATA

In caso di rimozione anticipata del materiale pubblicitario per disposizione dell'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblica necessità o interesse, dovrà essere rimborsata al titolare di autorizzazione solamente una somma pari all'importo relativo al mancato utilizzo della pubblicità, sempre che sia stata pagata. La rimozione dovrà essere effettuata dall'obbligato entro il termine fissato dal Funzionario Responsabile, termine che

non potrà essere inferiore a quindici giorni dalla data di notifica.

La rimozione dovrà comprendere anche eventuali elementi di sostegno, nonchè il ripristino dei manufatti o del sito dell'impianto.

In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di rimozione, vi provvederà il Comune a spese dell'inadempiente, senza che a questo venga rimborsata la somma corrispondente all'imposta relativa al periodo di pubblicità non utilizzato e con addebito, invece delle spese di immagazzinaggio e custodia in ragione di detenzione fino ad un tempo massimo di un anno, dopodichè con preavviso di sessanta giorni all'interessato, il Comune potrà procedere alla rottamazione.

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di pubblico interesse. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette in corso di utilizzazione al momento dello spostamento e convenzionate con il Comune, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto della nuova sede, oppure rinunciare alla stessa ottenendo dal Comune il rimborso di quanto già corrisposto per il periodo di mancato utilizzo dell'impianto.

ART. 11 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Funzionario Responsabile di cui al presente regolamento è il Capo Area Economico Finanziaria cui sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive le autorizzazioni, le comunicazioni, il contenzioso, le ordinanze di rimozione e tutti provvedimenti relativi.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni al suo Regolamento di esecuzione, al D.L.vo 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni e integrazioni, e a tutte le norme vigenti relative alla pubblicità e alle pubbliche affissioni.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento e le modifiche entrano in vigore dalla loro approvazione.